



**DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**AVVISO PUBBLICO
INFRASTRUTTURE APERTE PER LA RICERCA**

L.R. 13/2008

INDICE

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso	2
Articolo 2 – Definizioni, notazioni e riferimenti normativi	2
Articolo 3 – Progetti Sovvenzionabili	3
Articolo 4 – Natura e misura della Sovvenzione.....	5
Articolo 5 – Requisiti dei Beneficiari e dei Richiedenti.....	5
Articolo 6 – Spese ammissibili	8
Articolo 7 – Modalità di presentazione delle Domande.....	10
Articolo 8 – Procedura di selezione dei Progetti e Concessione dell’Aiuto	12
Articolo 9 – Sottoscrizione dell’Atto di Impegno e modalità di erogazione	15
Articolo 10 -Variazioni oggettive e soggettive.....	18
Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario	20
Articolo 12 – Revoca e recupero della Sovvenzione.....	21
Articolo 13 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.....	23
Appendice n. I – Quadro definitorio.....	24

Allegato A – Modelli di Domanda e suoi allegati, e relative istruzioni per la compilazione

Allegato B – Istruzioni per la compilazione del Formulario, linea guida per la redazione del business plan e, nel caso di Beneficiario da costituire, modelli delle dichiarazioni dei futuri soci

Allegato C – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso

1. Il presente Avviso Pubblico («**Avviso**») è disposto in attuazione della Legge Regionale n. 13 del 4 agosto 2008, ed in coerenza con le traiettorie di sviluppo individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016 («**RIS3**»).
2. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende sostenere la nascita di una rete di piattaforme specializzate nel trasferimento dell’innovazione tecnologica, con riferimento al quadro delle Key Enabling Technologies (“KET”), che funzionino da ponti tra ricerca, impresa e mercato, tesi a ricongiungere le attività di innovazione con i temi dello sviluppo economico, agendo come vettori di crescita della competitività delle Imprese e luoghi di creazione di nuove competenze da impegnare nel mondo del lavoro.
3. In particolare si prevede la concessione di Aiuti per l’avviamento o il potenziamento di Infrastrutture per la Ricerca da parte di soggetti (persone giuridiche o articolazioni di OdR di Diritto), anche da costituirsi. Tali infrastrutture dovranno necessariamente essere dedicate prevalentemente ad attività economiche di ricerca e trasferimento tecnologico rivolte, in modo aperto e non discriminatorio, alla comunità scientifica e, soprattutto, alle Imprese. Tale attività, in cui si intendono ricompresi anche i connessi servizi di assistenza all’innovazione delle Imprese, da svolgersi a prezzi di mercato, non è oggetto delle Sovvenzioni previste dall’Avviso e pertanto il Richiedente deve presentare un Progetto capace di dimostrare la sostenibilità economico e finanziaria dell’attività del soggetto proprietario e gestore della Infrastrutture di Ricerca oggetto degli investimenti sovvenzionati.
4. Dato il carattere economico dell’attività di ricerca e trasferimento tecnologico che si intende svolgere utilizzando l’Infrastruttura per la Ricerca, la sovvenzione agli investimenti di cui al presente Avviso è da considerarsi un Aiuto di Stato («**Aiuto**») ai sensi dell’ art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concessa ai sensi dell’art. 26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), (cd. Regolamento Generale di Esenzione, «**RGE**»). Nel caso di soggetti gestori che siano articolazioni di OdR di diritto tuttavia la Sovvenzione non assume la natura di Aiuto, come meglio specificato all’art. 4 e nel limite ivi previsto, per la quota di investimenti corrispondenti all’utilizzo dell’Infrastruttura per la Ricerca per le attività non economiche dell’OdR medesimo.
5. L’Avviso definisce ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e ss. mm. e ii. la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili, la forma e la misura delle Sovvenzioni, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero delle Sovvenzioni.
6. La dotazione finanziaria del presente Avviso pubblico ammonta complessivamente a 10 milioni di Euro stanziati sul capitolo C32501 del bilancio della Regione Lazio, di cui 2 milioni di euro sull’es. fin. 2017, 3 milioni di euro sull’es. fin. 2018 e 5 milioni di euro sull’es. fin. 2019. La dotazione è riservata per 5 milioni di euro ai soggetti di cui all’art. 5 (1) (a) (soggetti diversi dagli OdR di Diritto che realizzano il Progetto mediante una loro articolazione separata contabilmente). Tale riserva si applica alle Domande presentate entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 2 – Definizioni, notazioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell’Avviso o riportate nell’Appendice n. I all’Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

2. I riferimenti alle previsioni contenute nell'Avviso esplicitano, ove diverso, l'articolo richiamato e, ove opportuno, di seguito e tra parentesi: prima il comma, poi la lettera ed infine il numero romano. Analogamente, ove non diversamente specificato, il richiamo ad una lettera si intende allo stesso comma (e se indicato di seguito e tra parentesi al suo numero romano) ed un numero romano si riferisce alla stessa lettera. La stessa notazione è applicata alla normativa Comunitarie, Nazionali e Regionali ove espressamente indicata.
3. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione ad eccezione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che si applica con riferimento al testo in vigore al momento della presentazione della Domanda.

Articolo 3 – Progetti Sovvenzionabili

1. I «**Progetti**» devono riguardare l'avviamento o il potenziamento di una attività prevalentemente economica di ricerca e trasferimento tecnologico incentrata su una «**Infrastruttura Aperta di Ricerca**», ovvero:
 - a. che rientra nella definizione di «**Infrastruttura di Ricerca**» di cui all'art. 2 (91) del RGE: “gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)”;
 - b. e che inoltre rispetta le previsioni dell'art. 26 (3) e (4) del RGE, ovvero:
 - i. “Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
 - ii. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio [...]”;
2. Al fine di rispettare quanto previsto al precedente comma 1, (b), (ii), i Richiedenti devono prevedere e poi applicare un “Regolamento di accesso alla Infrastruttura Aperta di Ricerca” da approvarsi come parte integrante e fondamentale del Progetto oggetto di Sovvenzione e da pubblicare sul sito internet del Beneficiario. Sono fatte salve le ordinarie pratiche commerciali riguardanti le eventuali dilazioni sui pagamenti dei corrispettivi per l'accesso alla Infrastruttura.
3. I «**Progetti**» devono avere uno sviluppo ed una pianificazione economico - finanziaria di almeno 5 anni, mirata a dimostrare la sostenibilità nel tempo sia dell'attività sia del soggetto proprietario e gestore della Infrastrutture di Ricerca oggetto degli investimenti sovvenzionati.
4. I «**Progetti**» devono prevedere Investimenti Materiali ed Immateriali strettamente pertinenti all'avviamento o al potenziamento di Infrastruttura Aperta di Ricerca, da realizzare presso una o più Sedi Operative del Beneficiario ubicate nella Regione Lazio, che dovranno:
 - a. prevedere Spese Ammissibili, quindi Ammesse ed infine Effettivamente Sostenute, non inferiori a 2 milioni di Euro per ciascun Progetto;
 - b. essere avviati entro 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione, per data di avvio si intende quella in cui sono assunti impegni giuridicamente vincolanti con i fornitori ed i prestatori d'opera con riferimento almeno al 50% delle Spese Ammesse. Per gli OdR di Diritto o per i soggetti comunque tenuti a seguire le procedure previste dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, tale termine è di 9 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione e si intende comunque rispettato ove tali

procedure di selezione del contraente siano state pubblicate entro 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione.

- c. essere realizzati e rendicontati entro 24 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione, con possibilità da parte della Regione Lazio di concedere delle proroghe, comunque non superiori a 6 mesi complessivi, da richiedersi espressamente, con adeguata motivazione e prima del termine. Entro tale termine dovranno risultare pagate le Spese Effettivamente Sostenute relative al Progetto.
5. Il Richiedente, al fine di dimostrare i requisiti del Progetto di cui ai commi precedenti, deve presentare in sede di Domanda un Business Plan contenente:
- a. una analisi di mercato e le relative politiche commerciali o comunque una rappresentazione organica, completa, chiara e condivisibile dei presupposti che fanno ritenere conseguibili i ricavi e le entrate previste;
 - b. la composizione dei ricavi articolati per tipologie di servizi (principali ed accessori) e con evidenza, in coerenza con il “Regolamento di accesso alla Infrastruttura Aperta di Ricerca” di cui al comma 2, dei relativi prezzi unitari, clientela target, eventuali politiche di dilazione dei pagamenti, sconti e incentivi ai clienti o alla rete commerciale, etc. (*revenues model*);
 - c. l'organizzazione necessaria per la vendita e l'erogazione dei servizi, con evidenza delle funzioni, delle strutture (es. web), delle eventuali qualificazioni (es. certificazioni, omologazioni, etc.), delle Figure Chiave (*management*, tecnologici e scienziati), dei partner e dei fornitori chiave per il successo dell'attività;
 - d. la composizione dei costi operativi, articolati per le principali voci di costo (personale, energia, altri servizi, materiali, etc.) e divisi tra costi fissi (indipendenti dai ricavi) e costi variabili (funzione dei ricavi) e con evidenza per questi ultimi delle eventuali correlazioni con le tipologie di ricavi;
 - e. il piano degli investimenti, siano essi Spese Ammissibili o meno, necessari per l'avviamento o il potenziamento di Infrastruttura Aperta di Ricerca o comunque per sviluppare i ricavi previsti;
 - f. la copertura finanziaria del piano degli investimenti previsti e del complesso dei fabbisogni finanziari (capitale circolante, IVA, etc.) necessari per l'avviamento o il potenziamento di Infrastruttura Aperta di Ricerca o comunque per sviluppare i ricavi previsti;
 - g. la pianificazione economico - finanziaria ad almeno 5 anni, coerente con le *assumption* di cui alle precedenti lettere, comprendente una analisi dei rischi che si frappongono al raggiungimento del punto di pareggio e delle contromisure adottate per minimizzarli;
 - h. le «**Caratteristiche Sociali**». Nel caso di persone giuridiche di cui all'art. 5 (1) (a) non ancora costituite al momento della presentazione della Domanda, si intendono tali: l'oggetto sociale, la entità del capitale sociale iniziale, la sua suddivisione tra i soci ed i relativi ruoli previsti negli organi sociali. Nel caso di OdR di Diritto di cui all'art. 5 (1) (b) per «**Caratteristiche Sociali**» si intendono le caratteristiche della articolazione organizzativa dedicata alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e che includano la gestione della Infrastruttura di Ricerca oggetto degli investimenti sovvenzionati, secondo quanto precisato all'art. 5 (1) (b) medesimo. Per entrambi le «**Caratteristiche Sociali**» comprendono inoltre tutti gli elementi qualificanti per il successo del Progetto derivanti da accordi, ancorchè non ancora vincolanti in sede di presentazione della Domanda, tra i soci (es. garanzie, altri apporti diversi dal capitale sociale, etc.), con le Figure Chiave (*management*, tecnologici e scienziati) o altri clienti, partner o fornitori chiave.
 - i. nel caso di Progetti riguardanti il potenziamento di Infrastruttura Aperta di Ricerca già esistente, i bilanci storici del soggetto proprietario e gestore di tale Infrastruttura (o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 5 (1) (b), dei conti appropriati), se del caso adeguatamente riclassificati, ed una loro proiezione che consenta di apprezzare la differenza con la pianificazione economico – finanziaria che comprende il Progetto di potenziamento.

6. I «**Progetti**», devono inoltre illustrare la loro coerenza con la RIS3 e una KET di riferimento, illustrando l'avanzamento tecnologico dell'Infrastruttura tecnologica rispetto lo stato dell'arte. Come meglio disciplinato all'art. 8 (11) non sarà infatti finanziato più di un Progetto e, quindi, più di una Infrastruttura Aperta di Ricerca per ciascuna KET, come identificate dalla Commissione Europea (da ultimo con la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2009) 512: "Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE"), ed i cui titoli sono:
- i. biotecnologie;
 - ii. micro e nanoelettronica;
 - iii. fotonica;
 - iv. nanotecnologie;
 - v. Materiali avanzati;
 - vi. sistemi di fabbricazione avanzati (AMS-Advanced Manufacturing System).

Articolo 4 – Natura e misura della Sovvenzione

1. L'Aiuto è un contributo a fondo perduto commisurato al 50% delle Spese Ammissibili, Ammesse e quindi Effettivamente Sostenute relative agli Investimenti Materiali ed Immateriali relativi all'avviamento o il potenziamento di una Infrastruttura Aperta di Ricerca, da realizzare presso una o più Sedi Operative del Beneficiario ubicate nella Regione Lazio, concesso ai sensi dell'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del RGE.
2. Nel caso di OdR di Diritto di cui all'art. 5 (1) (b), questi potranno prevedere che parte della capacità operativa dell'Infrastruttura di Ricerca creata o incrementata per effetto degli Investimenti del Progetto possano essere dedicate alle proprie attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa le attività di ricerca e sviluppo svolte in effettiva collaborazione con le Imprese, ma escluse attività commissionate dalle Imprese (cd. attività non economiche ai sensi della Disciplina Aiuti RSI). In tale caso la corrispondente quota degli Investimenti, comunque non superiore al 30% di quelli Ammessi e poi Effettivamente Sostenuti, sono oggetto di una Sovvenzione nella misura del 100% di tale quota, ferme restando le ulteriori previsioni del comma 1 e dell'Avviso. Ai sensi dell'art. 26 (7) del RGE in questo caso l'Atto d'Impegno prevede un meccanismo di monitoraggio per verificare che la quota di utilizzo della nuova capacità operativa dell'Infrastruttura di Ricerca dedicata alle attività economiche non superi, anno per anno e durante l'intero ciclo di vita degli investimenti, il 70% o la minore quota prevista dal Progetto Sovvenzionato, ed un meccanismo di recupero ove tale superamento si verifichi.
3. L'importo della Sovvenzione concessa ad un singolo Progetto non può essere superiore a 3 milioni di euro.
4. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o successivamente rideterminato. L'ammontare della Sovvenzione viene rideterminato sulla base della intensità di Aiuto percentuale di cui al comma 1 e se del caso sulla base della percentuale di cui al comma 2, ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.
5. L'importo della Sovvenzione deve essere, inoltre, ridotto ove necessario a rispettare i vincoli connessi ai limiti di cumulo degli Aiuti o degli altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili di cui all'art. 8 del RGE.

Articolo 5 – Requisiti dei Beneficiari e dei Richiedenti

1. I Progetti devono essere realizzati da «**Beneficiari**» dell'Aiuto che siano:
 - a. persone giuridiche, costituite o meno al momento della presentazione della Domanda, di natura privata o pubblico-privata, aventi qualsiasi forma giuridica che sia compatibile con la proprietà degli

Investimenti oggetto di Sovvenzione e con lo svolgimento in via prevalente di attività economiche aperte di ricerca, trasferimento tecnologico e servizi complementari per l'innovazione delle Imprese (ad esempio: società, reti o consorzi dotati di proprio patrimonio e propria rappresentanza nei confronti di terzi); oppure

- b. OdR di Diritto, in forma singola o, ove compatibile con la proprietà degli Investimenti oggetto di Sovvenzione, in forma aggregata (ad esempio: consorzi, etc.). In tal caso è d'obbligo che, anche nel caso di OdR di Diritto in forma singola, sia individuata una articolazione organizzativa, adeguatamente formalizzata prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno, dedicata alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e che includa la gestione della Infrastruttura di Ricerca oggetto degli investimenti sovvenzionati. Tale articolazione organizzativa deve essere dotata dei poteri per gestire l'accesso alla Infrastruttura Aperta di Ricerca oggetto della Sovvenzione in conformità al "Regolamento di accesso alla Infrastruttura Aperta di Ricerca" di cui all'art. 3 (2) ed essere dotata di una contabilità analitica separata tra attività economiche o meno, ispirata alle migliori prassi nazionali ed Europee, anche al fine di assicurare il monitoraggio e quindi il recupero di cui all'art. 4 (2) dell'eventuale Sovvenzione eccedente l'intensità di Aiuto concedibile ai sensi dell'art. 26 del RGE. Tale contabilità separata come minimo identifica i costi, i ricavi, le entrate e le uscite relative alle attività non economiche ed economiche, incluse le quote di ammortamento degli Investimenti Sovvenzionati nonché di quelli eventualmente preesistenti ma la cui capacità operativa rientra in quella dell'Infrastruttura di Ricerca oggetto di gestione e contabilità separata.
2. Le Domande devono essere presentata dai «**Richiedenti**» l'Aiuto, ovvero:
- a. dalla medesima persona giuridica futura Beneficiaria dell'Aiuto richiesto, nel caso di persona giuridica già costituita di cui al comma I (a) oppure di OdR di Diritto di cui al comma I (b), ancorché non sia stata ancora adeguatamente formalizzata la sua articolazione organizzativa dedicata alla gestione della Infrastruttura di Ricerca oggetto di Aiuto;
 - b. da un «**Promotore**» della persona giuridica di cui al comma I (a) non ancora costituita al momento della presentazione della Domanda e futura Beneficiaria dell'Aiuto richiesto. Il Promotore è uno dei futuri soci del Beneficiario che rappresenta tutti i futuri soci del Beneficiario ed è il referente unico per il Progetto nei confronti della Regione Lazio e di Lazio Innova fino alla effettiva costituzione della persona giuridica Beneficiaria dell'Aiuto. A tal fine gli altri futuri soci del Beneficiario, nelle apposite Dichiarazioni presentate in sede di domanda, conferiscono apposito mandato al Promotore ed assumono l'impegno vincolante di costituire la persona giuridica Beneficiaria entro 60 giorni dalla Data di Comunicazione della Concessione, nel rispetto delle Caratteristiche Sociali previste, salvo casi di forza maggiore, e di realizzare il Progetto presentato, ove e come approvato.
3. Alla data della presentazione della Domanda tutti i Richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. aver restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Disciplina Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
 - c. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
 - d. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;

- e. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie, nel caso di Richiedente che sia Ente Pubblico, i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale;
- f. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 (2) (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera i), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale, anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.

- 4. Alla data della presentazione della Domanda tutti i Richiedenti che non sono OdR di Diritto, devono inoltre possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b. non essere un Impresa in Difficoltà.
- 5. Inoltre, ai fini della Concessione del Contributo, il Richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative alla Concessione delle Sovvenzioni previste dalla Disciplina Antimafia e deve osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente. Tale requisiti saranno accertati alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
- 6. Inoltre, ai fini dell'erogazione della Sovvenzione, i Beneficiari, pena la revoca dell'Aiuto concesso:
 - a. devono possedere la o le Sedi Operative nel territorio della regione Lazio ove realizzare gli Investimenti previsti dal Progetto, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità;
 - b. non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato quanto dovuto.
- 7. Infine, i Beneficiari devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
 - a. ai fini della Concessione della Sovvenzione;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

8. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione dei requisiti di cui al comma 3 (b) e 4 (c), pena la inammissibilità della richiesta di Sovvenzione o, se già concessa, di revoca. In caso di persona giuridica non ancora costituita alla data di presentazione della Domanda tali requisiti dovranno essere posseduti, ove compatibili con lo status di persona fisica, dal Promotore ed acquisiti dalla persona giuridica Beneficiaria al momento della sua costituzione, la presenza dei requisiti sarà comunque accertata anche in sede di istruttoria della richiesta, con riferimento alle previsioni del Progetto ed in particolare con riferimento alle Caratteristiche Sociali ivi contenute. Resta salvo quanto previsto più dettagliatamente nell'articolo 10, in relazione alla disciplina delle variazioni e sul mantenimento della Sede Operativa e degli Investimenti oggetto di Sovvenzione nel territorio della regione Lazio fino al decorrere di 5 anni dalla erogazione di saldo.
9. I Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana devono possedere requisiti equipollenti a quelli previsti nel presente articolo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
10. Lazio Innova effettuerà verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono Spese Ammissibili quelle relative agli Investimenti Materiali ed Immateriali strettamente pertinenti alla realizzazione o all'ampliamento di una Infrastruttura di Ricerca come definita all'art. 2 (91) del RGE e riportato all'art. 3 (1) (a). Per «**Investimenti Materiali**» si intendono investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (cfr. art. 2, comma 29 del RGE). Per «**Investimenti Immateriali**» si intendono investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (cfr. art. 2, comma 30 del RGE).
2. Gli Investimenti Materiali per opere murarie e lavori edili devono essere strettamente necessari ed accessori rispetto all'investimento principale e alla funzionalità dell'Infrastruttura Aperta di Ricerca e comunque non possono superare il 20% delle Spese Ammesse e poi Effettivamente Sostenute. Devono rientrare in tale soglia anche le spese per gli impianti civili, quali a titolo di esempio per il riscaldamento, condizionamento, acqua, elettricità, antincendio, etc. mentre non rientrano in tale soglia gli impianti speciali caratteristici della specifica Infrastruttura Aperta di Ricerca e comunque le infrastrutture informatiche e telematiche.
3. Gli Investimenti Materiali devono essere cantierabili, ovvero essere realizzati su o in immobili per cui il Beneficiario ha adeguato Titolo di Disponibilità ed avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati, necessari per la loro realizzazione al momento della Domanda o al più tardi entro i successivi 4 mesi. A tal fine alla Domanda deve essere allegata una apposita relazione redatta e sottoscritta da un Tecnico Abilitato e, ove ricorra il caso, adeguata documentazione che attesti la disponibilità di terzi a trasferire al soggetto Beneficiario la disponibilità del o degli immobili oggetto degli Investimenti Materiali entro tali termini, se del caso esclusivamente condizionata all'ottenimento della Sovvenzione.
4. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere Ammesse e quindi riconosciute come Effettivamente Sostenute, devono essere:
 - a. espressamente e strettamente pertinenti al Progetto e congrue, ovvero a prezzi di mercato, ragionevoli, giustificate e rispettare il principio della sana gestione finanziaria, con particolare riguardo alla economicità ed efficienza (condizioni economicamente convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo cd. “*value for money*”) che può essere dimostrata utilizzando le normali pratiche di impresa, anche proporzionalmente all'entità delle stesse, come ad esempio mediante analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi (metodo,

quest'ultimo, raccomandabile per l'acquisto di beni e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative standardizzate). Nel caso degli OdR di Diritto e degli altri enti tenuti, devono essere rispettate le normative loro applicabili, in particolare quelle in materia di contratti pubblici e reclutamento di personale.

- b. conseguenza di impegni assunti successivamente alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB (data di protocollo generato automaticamente). Saranno pertanto considerate inammissibili le spese i cui impegni (ove non condizionati all'ottenimento della Sovvenzione) o i pagamenti siano precedenti alla data di finalizzazione del Formulario, sempre che tali spese inammissibili non siano di portata tale da rendere inammissibile l'intero Progetto a causa del mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE. Fanno eccezione eventuali spese connesse all'acquisto di terreni, alla realizzazione di studi di fattibilità ed alla progettazione, quest'ultima nella misura strettamente necessaria per assicurare e dimostrare la cantierabilità dell'investimento;
 - c. realizzate e pagate entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa rendicontazione. In caso di leasing finanziario, da intendersi tale ove preveda l'obbligo del riscatto a prezzi presumibilmente inferiori al valore residuo, sono ammissibili solo i canoni fatturati e pagati entro tale termine, sempre qualora non superino il valore dei beni sottostanti come fatturati dal fornitore alla società di leasing.
5. Non sono comunque Spese Ammissibili:
1. quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
 2. le spese sostenute nei confronti di Parti Correlate al Beneficiario.
 3. le spese per leasing su beni venduti dal Beneficiario medesimo (*leasback*) o da una sua Parte Correlata;
 4. le spese per mezzi di trasporto targati;
 5. l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 6. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili e quindi effettivamente Ammesse nell'ambito del piano finanziario del Progetto a cui è stata concessa la Sovvenzione.
6. Ai fini dell'Avviso si intendono «**Parti Correlate**» con il Richiedente o il Beneficiario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente o al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
 - b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.
- Nel caso di Richiedenti o Beneficiari che siano Enti Pubblici non si considerano comunque Parti Correlate, i contraenti individuati tramite le procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
7. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese, è la seguente:
- a. nel caso di lavori edili o assimilabili, computo metrico estimativo e relazione, resi da Tecnici Abilitati, circa la cantierabilità degli stessi;

- b. nel caso di beni materiali usati, beni immateriali e software appositamente acquistati da terzi per il Progetto: perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
 - c. nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, preventivi di spesa;
 - d. in alternativa, laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet.
8. Resta dovere dei Richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili del Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Valutazione che si basa su quanto fornito incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle Domande

1. Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata, seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Il Legale Rappresentante del Beneficiario Richiedente o, in caso di Beneficiario da costituire, il Promotore, una volta accreditatosi su GeCoWEB, dovrà compilare, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato B all'Avviso, il Formulario "Infrastrutture Aperte di Ricerca", conforme al fac-simile contenuto nel medesimo allegato B, selezionabile nel menu a tendina "Compila una nuova domanda" a partire dalle ore 12:00 del 7 settembre 2017. Come specificato nelle istruzioni contenute nell'allegato B all'Avviso, al Formulario devono essere allegate, prima della sua finalizzazione, i documenti sottoscritti con Firma Digitale.
 - a. Il *business plan* del Progetto di cui all'art. 3 (5) redatto secondo le linee guida di cui all'allegato B.
 - b. Ogni documento utile a rendere più oggettivo e condivisibile da terzi quanto affermato e sostenuto nel business plan anche con riferimento ai ricavi previsti (ad es. eventuali accordi o manifestazioni di interesse con i clienti, etc.), alle coperture finanziarie (ad es. impegni vincolanti di soci in ordine ai loro apporti o garanzie e relativi bilanci comprovanti la loro capacità di mantenere tali impegni, delibere bancarie per mutui o leasing, anticipi concesse da clienti, dilazioni di pagamento concesse da fornitori, etc.) e agli altri punti di forza del Progetto (curriculum e disponibilità delle persone chiave, accordi con partner o fornitori chiave, etc.) anche con riferimento ai pertinenti criteri di valutazione.
 - c. La proposta di "Regolamento di accesso alla Infrastruttura Aperta di Ricerca" di cui all'art. 3 (2).
 - d. La documentazione tecnica riguardante le Spese Ammissibili di cui all'articolo 6 (7) e (8).
 - e. *(per tutti i futuri soci, nel caso di persone giuridiche di cui all'art. 5 (1) (a) ancora da costituire al momento della presentazione della domanda)* Le dichiarazioni dei futuri soci che conferiscono il mandato al Promotore a rappresentarli nei confronti della Regione Lazio e di Lazio Innova fino alla effettiva costituzione della persona giuridica Beneficiaria dell'aiuto ed assumono l'impegno vincolante di costituire la persona giuridica Beneficiaria entro 60 giorni dalla Data di Comunicazione della Concessione, nel rispetto delle Caratteristiche Sociali previste, salvo casi di forza maggiore, e di realizzare il Progetto presentato, ove e come approvato.
 - f. *(per tutti i richiedenti che non sono OdR di Diritto e non sono tenuti al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano)* Copia dell'ultimo bilancio depositato o, ove non tenuti al deposito, dell'ultimo modello presentato alle autorità fiscali per la dichiarazione dei redditi (completo di quadri RE, RF e RG) e bilancio redatto ai sensi degli articoli 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato.

- g. *(nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano e la cui costituzione o istituzione non è avvenuta mediante atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet)* La documentazione che comprova l'esistenza della persona giuridica Richiedente (atto costitutivo o assimilabile, statuto vigente, etc.).
- h. *(nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano)* La documentazione che comprova il potere della persona fisica sottoscrittore ad impegnare dal punto di vista legale la persona giuridica Richiedente, anche sotto forma di estremi dell'atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet.

Si precisa che la finalizzazione sulla piattaforma GeCoWEB rende non più modificabile il Formulario e i documenti ad esso allegati.

Lazio Innova si riserva di richiedere integrazioni a tale documentazione a supporto dell'istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Qualora le integrazioni richieste non siano inviate entro il termine indicato, Lazio Innova procede all'istruttoria sulla base della documentazione disponibile.

3. Compilato il Formulario ed allegati i documenti previsti nel precedente punto 2, a seguito della finalizzazione della richiesta (da quel momento non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda e i relativi allegati. La finalizzazione del Formulario non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di Sovvenzione, che deve essere formalizzata inviando la Domanda firmata digitalmente via PEC.
4. La Domanda e i relativi allegati devono essere inviati via PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova a partire dalle ore 12:00 del 7 settembre 2017 e fino alle ore 18:00 del 12 dicembre 2017 indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Infrastrutture Aperte di Ricerca - domanda n. _____" (da personalizzare con il numero di protocollo assegnato automaticamente dal sistema GeCoWEB) ed allegando la Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo. Per data di presentazione della Domanda si intende la data di invio della PEC. Il mancato invio della Domanda via PEC entro i termini indicati comporta l'improcedibilità della stessa.
5. La Domanda e i relativi allegati devono essere sottoscritti con Firma Digitale, apposta dal Legale Rappresentante del Richiedente o, in caso di Beneficiario da costituire, dalla persona fisica Promotore. Nel caso di Richiedenti persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese Italiano, la verifica dei poteri dei sottoscrittori è effettuata on line tramite GeCoWEB; nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese Italiano, andrà allegata al Formulario la documentazione idonea di cui al comma 2 (g) e (h).
6. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 e la cui copia annullata deve essere applicata all'apposito documento "Dichiarazione di Assolvimento dell'Imposta di Bollo", da sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio della Domanda. Il Richiedente deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
7. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Capitolo 6, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni, relativamente agli elementi utili per la concessione e determinazione della Sovvenzione.
8. In caso di Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana, è consentita la presentazione di documentazione equipollente da parte di un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, mediante propria PEC e Firma Digitale. Tale rappresentante deve essere un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla

direttiva 2006/43/CE del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006), esperto o collegato a legali o revisori esperti del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega al Formulario o alla Domanda tale incarico ed una relazione in merito alla equipollenza della documentazione presentata a quella prevista nell'Avviso sulla base della legislazione italiana.

Articolo 8 – Procedura di selezione dei Progetti e Concessione dell’Aiuto

1. L'iter procedimentale della richiesta di Sovvenzione seguirà la procedura “a graduatoria”, ovvero i Progetti ammissibili saranno sovvenzionati nel limite della dotazione finanziaria seguendo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.
2. L'attività istruttoria si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. valutazione: valutazione del Progetto e della richiesta sulla base degli elementi derivanti dalle specifiche dell'Avviso.

Istruttoria formale

3. L'istruttoria di ammissibilità formale si articola in:
 - a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della richiesta;
 - c. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente.
4. Saranno comunque considerate non ammissibili:
 - a. le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
 - b. le Domande non sottoscritte con Firma Digitale;
 - c. le richieste per le quali non sia stato compilato e finalizzato il Formulario mediante il sistema GeCoWEB (assenza di Formulario);
 - d. le richieste per le quali il Formulario non contenga il business plan del Progetto e l'indicazione delle Spese (Formulario privo di elementi essenziali).
5. Prima della conclusione dell'istruttoria formale, Lazio Innova effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Qualora dalle verifiche alcune candidature risultino non ammissibili, Lazio Innova ne dà comunicazione al Richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il Richiedente presenta le proprie eventuali controdeduzioni entro un termine di 10 giorni.
6. Lazio Innova fornisce gli esiti dell'istruttoria formale alle competenti strutture regionali che li approvano con proprio provvedimento amministrativo completo dell'elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito internet www.lazioinnova.it. Le candidature ammissibili proseguono l'iter valutativo e la positiva conclusione delle attività di istruttoria formale è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui al comma 2 (b).

Valutazione

7. Con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili, in conformità alle previsioni della L.R. 13/08 e come definito dalla D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016, Lazio Innova effettua la istruttoria a supporto dei lavori del «**Nucleo di Valutazione**» o «**NdV**», che, in conformità con le linee guida di

cui alla suddetta D.G.R. n. 624, definisce ed approva, tra l'altro, le linee guida della valutazione tecnico-scientifica dei Progetti ad uso interno dei revisori.

8. Nella relazione istruttoria, con il supporto dei revisori tecnico/scientifici e di quelli economico/finanziari di cui alla suddetta D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016 è data evidenza di:
 - a. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dei criteri di ammissibilità specifici di cui agli articoli 3 e 5;
 - b. analisi delle voci di spesa del Progetto presentato, al fine di:
 - i. confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - ii. consentire al Nucleo di Valutazione di valutarne la congruità;
 - c. analisi degli elementi necessari alla valutazione del Progetto in esame da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri riportati al comma 10;
9. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della pre-istruttoria. Il termine perentorio per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Decorso tale termine, Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile.
10. Il Nucleo di Valutazione, quindi, verifica le risultanze dell'attività istruttoria svolta da Lazio Innova e
 - a. procede alla esclusione dei Progetti nel caso in cui, a seguito degli approfondimenti istruttori, si rilevi la mancanza dei criteri di ammissibilità specifici di cui agli articoli 3 e 5;
 - b. verifica la rispondenza della valutazione dei Progetti effettuata dai revisori sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella che segue:

Criteri di valutazione	Punteggio minimo "Sbarramento"	Punteggio massimo
1. Capacità economico-finanziaria del Beneficiario, con riferimento alla sua capacità di dare copertura finanziaria all'investimento (ammissibile o meno) nel suo complesso ivi compreso il fabbisogno finanziario necessario per raggiungere il punto di pareggio. Si considerano a tal fine (oltre eventuali apporti finanziari e coperture dei costi operativi), i ricavi previsti dagli accordi di medio termine con i futuri utilizzatori della Infrastruttura oggetto di Sovvenzione, e la loro credibilità.	18	20
2. Chiarezza e credibilità dell'analisi di mercato e del business plan presentato (capacità di generale ricavi ed autofinanziamento, pipeline commesse acquisite ed acquisende, efficacia della politiche di valorizzazione del patrimonio di conoscenze già disponibili, etc.)	15	20
3. Esperienze e competenze imprenditoriali e manageriali generali e specifiche (attività di ricerca e di trasferimento tecnologico sul mercato, partecipazione ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione, etc.)	15	20
4. Coerenza del Progetto con la RIS3 e avanzamento tecnologico dell'Infrastruttura oggetto del Progetto rispetto la KET di riferimento	15	30
5. Congruità e pertinenza degli investimenti previsti (ammissibili o meno), anche in rapporto ai risultati economici e finanziari del Progetto	8	10
Totale		100

11. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate il NdV dovrà verificare, per ognuno dei criteri, la rispondenza delle valutazioni dei revisori alle linee guida mediante un giudizio sintetico in forma di punteggio scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	Coefficiente
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Insufficiente	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

12. Il punteggio per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0 a 1) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione della citate formule sarà arrotondato alla seconda unità decimale, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.
13. Saranno considerati ammessi i Progetti che (i) raggiungono almeno i punteggi minimi ("sbarramento") in relazione ai singoli criteri e (ii) che hanno totalizzato un punteggio complessivo pari ad almeno 70 punti. Qualora si verifichi un caso di ex aequo, verrà data priorità al Progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 4 e quindi, in caso di ulteriore ex aequo, al Progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 2.

Concessione

14. I Progetti ammessi saranno finanziati in ordine di graduatoria, a partire da quelli con il punteggio più alto, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria con esclusione di quelli che fanno riferimento alla medesima KET in cui un Progetto sia stato già finanziato per effetto di una migliore posizione in graduatoria e nel rispetto della quota riservata ai Beneficiari di cui all'art. 5 (1) (a) prevista all'art. 1 (6). Qualora in sede di istruttoria siano state considerate non ammissibili alcuni voci di spesa, ne viene data evidenza negli atti del Nucleo di Valutazione. Nel caso non ci siano sufficienti Progetti ammessi per esaurire la quota riservata ai Beneficiari di cui all'art. 5 (1) (a), le risorse finanziarie eccedenti saranno libere da tale riserva. Nel caso un Progetto ammesso di un Beneficiario di cui all'art. 5 (1) (a) sia finanziabile solo in parte, per effetto dell'esaurimento della quota di dotazione finanziaria riservata, sarà finanziato il Progetto con il punteggio più elevato. Nel caso di un Progetto ammesso finanziabile solo in parte, per effetto dell'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva tale Progetto potrà essere finanziato in parte, previa accettazione del Richiedente nel farsi carico della copertura finanziaria oggetto della Sovvenzione non concedibile per esaurimento della dotazione.
15. In esito ai lavori del Nucleo di Valutazione, saranno pertanto definiti:
- i Progetti esclusi, con evidenza delle motivazioni;
 - i Progetti Ammessi con i relativi punteggi, KET di riferimento, Spese Ammissibili, Sovvenzioni ed Aiuti potenzialmente concedibili e, tra questi;
 - i Progetti ammessi e finanziabili, con le relative Sovvenzioni ed Aiuti effettivamente concedibili e gli eventuali maggiori termini stabiliti ai sensi dell'art. (9 (1) (c).

16. Su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, prima dell'assunzione da parte della struttura regionale competente della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione («**Concessione**»), Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui all'art. 5 (3) (h) e, ove applicabile, al rispetto della Disciplina Antimafia, che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
17. Gli esiti del processo di valutazione, approvati con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito internet www.lazioinnova.it. La data della pubblicazione del provvedimento amministrativo è definita «**Data di Concessione**». Con le medesime modalità la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive potrà, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie anche per revoche o rinunce, finanziare ulteriori Progetti ammessi ma inizialmente non finanziabili a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria, seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 9 – Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione

1. La sottoscrizione dell'Atto di impegno dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla Data di Concessione:
 - a. nel caso di Beneficiari che siano persone giuridiche di cui all'art. 5 (1) (a) non ancora costituite al momento della presentazione della Domanda, il Promotore deve inviare a Lazio Innova a mezzo PEC la documentazione che comprovi tale costituzione, in conformità con quanto previsto nel Progetto oggetto di Sovvenzione, in particolare nel rispetto delle Caratteristiche Sociali;
 - b. nel caso di Beneficiari che siano OdR di Diritto di cui all'art. 5 (1) (b) questi, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui alla lettera a, devono dimostrare l'avvenuta adozione degli atti che formalizzano l'articolazione organizzativa dedicata alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e che includano la gestione della Infrastruttura di Ricerca oggetto degli Investimenti Sovvenzionati in conformità con quanto previsto all'art. 5 (1) (b) e nel Progetto oggetto di Sovvenzione, in particolare nel rispetto delle Caratteristiche Sociali;
 - c. nel caso di Progetti approvati per effetto di accordi prospettati nel Progetto ma ivi allegati con forme ancora non vincolanti tra le parti (lettere di intenti, manifestazioni di interesse, etc.) e ritenuti dal Nucleo di Valutazione elementi qualificanti della valutazione del Progetto, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui alla lettera a, i Beneficiari devono dimostrare l'avvenuta formalizzazione di tali accordi aventi carattere vincolante per le parti. Qualora prospettato e adeguatamente motivato nel Progetto e ritenuto congruo dal Nucleo di Valutazione (ad esempio in caso di accordi con Organismi di Diritto Pubblico o soggetti le cui decisioni sono molto strutturate, quali società quotate, istituzioni finanziarie, multinazionali, etc.) per la produzione di detti Accordi può essere stabilito un maggiore termine, comunque non superiore a 4 mesi dalla Data di Concessione.
2. Lazio Innova entro 15 giorni dalla Data di Concessione della Sovvenzione o, nel caso di cui al comma 1, dalla data di ricevimento della documentazione ivi prevista, invia a mezzo PEC la Comunicazione di Concessione ai Beneficiari (definita «**Data di Comunicazione della Concessione**») invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Impegno entro e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto. Prima della sottoscrizione dell'Atto di impegno Lazio Innova provvederà alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 5 (3) (h) e, ove applicabile, al rispetto della Disciplina Antimafia.
3. La Sovvenzione sarà erogata secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. una anticipazione obbligatoria da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione:

- i. pari al 20% per gli OdR di Diritto;
 - ii. nella misura minima del 20% e massima del 40%, per i Beneficiari diversi dagli OdR di Diritto e garantita da Fidejussione. Lazio Innova, all'esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all'erogazione dell'anticipazione.
 - b. erogazioni a Stato Avanzamento Lavori ("SAL") relativamente alle Spese Effettivamente Sostenute alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno (decorsi almeno 6 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione), da rendicontare rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio, salvo sia stata nel frattempo presentata richiesta di erogazione a saldo. L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 4 e fermo restando che l'importo complessivo erogato per SAL ed anticipazione non può superare l'80% della Sovvenzione concessa, come eventualmente rideterminata. L'obbligo di presentare tali rendicontazioni semestrali permane anche nel caso non si abbia diritto ad alcuna erogazione di SAL, che comunque non può essere scomputata dall'anticipazione, in quanto ha funzione di monitoraggio dell'avanzamento dei Progetti e di anticipare parte delle verifiche da effettuarsi sulla richiesta di saldo;
 - c. una erogazione a saldo a fronte di rendicontazione dell'intero investimento e del totale delle Spese Effettivamente Sostenute, da presentarsi entro 24 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione della Sovvenzione, con possibilità di concedere una proroga, ove richiesta prima del termine ed adeguatamente motivata, per un massimo di ulteriori 6 mesi. L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 4, se del caso determinando quindi una revoca parziale, e fermo restando che l'importo complessivo erogato non può superare quello concesso inizialmente o quello successivamente rideterminato. In sede di erogazione di saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita nemmeno in parte, Lazio Innova provvede a restituire la Fidejussione di cui alla lettera a).
4. Qualora i Beneficiari non rispettino i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 (a) ovvero essi o il Progetto abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti negli articoli 3 e 5 prima della erogazione dell'anticipo, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive per le conseguenti determinazioni di revoca della Sovvenzione concessa.
5. Le richieste di erogazione di SAL e di saldo e comunque le rendicontazioni semestrali e di saldo, devono essere prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalle apposite "linee guida per la rendicontazione" pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it. Tali richieste e rendicontazioni devono essere presentate secondo i modelli previsti da tali linee guida, essere corredate dalla documentazione tecnica ed amministrativa ivi prevista e trasmesse esclusivamente per via telematica tramite il sistema GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste di erogazione e di rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema GeCoWEB. Le richieste e la documentazione di rendicontazione, ove non diversamente previsto deve essere sottoscritta mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario. La documentazione di rendicontazione è così composta:
- a. la relazione sullo stato dell'arte del Progetto e sugli obiettivi raggiunti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell'Atto di Impegno;
 - b. il prospetto riepilogativo delle spese deve essere attestato da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006), ed essere corredato dalla documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni dell'Articolo 6 e del successivo comma 6;

- c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, secondo i moduli previsti nelle linee guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario.
6. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute devono rispettare le previsioni dell'articolo 6 ed inoltre devono:
- a. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento.
 - b. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale ed in particolare essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titoli di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestatati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
 - c. essere realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) e pagate entro i termini di cui al comma 3 (4) (b) (24 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione salvo proroghe).
 - d. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit).Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili;
 - e. essere realizzate, nel caso degli OdR di diritto e agli altri enti tenuti, in conformità alla normativa loro applicabile, in particolare per quanto riguarda i contratti pubblici;
 - f. I documenti di cui alle precedenti commi a), b) e, ove tecnicamente possibile, d) devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee) o, fino a tale comunicazione, il numero di protocollo identificativo della domanda generato da GeCoWEB successivamente alla finalizzazione del Formulario. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti) dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura¹:

REGIONE LAZIO

Avviso pubblico Infrastrutture aperte di Ricerca

Codice CUP o Numero protocollo

Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)

In alternativa il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche. In tal caso qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori agevolazioni sulla medesima spesa oggetto di rendicontazione, il contributo sarà revocato.

7. In seguito alla presentazione del SAL o Saldo, Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa, anche mediante sopralluogo e alla eventuale rideterminazione della Sovvenzione

¹ La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura "copia conforme all'originale" e Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria.

concessa, entro i limiti di quella originariamente concessa o rideterminata, in rapporto alle Spese Effettivamente Sostenute.

8. Qualora la rendicontazione risultasse incompleta o ove necessario all'esito dell'esame della relazione di cui al comma 5 (a), Lazio Innova provvede a richiedere le opportune integrazioni, nei limiti previsti nelle apposite linee guida. Tali integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni successivi alla richiesta; in mancanza la verifica di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile.
9. Qualora l'investimento, anche per effetto della verifica delle Spese Effettivamente Sostenute, risulti realizzato per un importo inferiore al totale delle Spese Ammesse, e risultino verificate le seguenti condizioni: (i) le Spese Effettivamente Sostenute risultano almeno pari al 70% delle Spese Ammesse, (ii) le Spese Effettivamente Sostenute risultano almeno pari 2 milioni euro, limite minimo di cui all'art. 3 (4) (a), e (iii) a parere del Nucleo di Valutazione il Progetto rimanga organico, funzionale e coerente con quanto approvato, Lazio Innova provvede a rideterminare la Sovvenzione spettante ed a comunicarla al Beneficiario. In mancanza di una di tali tre condizioni (i, ii e iii), la Sovvenzione è soggetta a revoca. Lazio Innova provvede a comunicare alla Regione Lazio tali rideterminazioni per l'assunzione dei necessari atti amministrativi. L'Atto di Impegno resta valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi previsti per il Beneficiario dallo stesso Atto di Impegno e dall'Avviso.
10. A seguito di conclusione positiva della verifica amministrativa e contabile Lazio Innova provvede all'erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario ovvero a richiedere la restituzione del maggiore sovvenzione erogata anche mediante escussione della Fidejussione.
11. Qualora il Beneficiario, successivamente alla erogazione dell'anticipo, non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede ad un sollecito via PEC al Beneficiario medesimo ivi fissando un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale procede all'avvio del procedimento di revoca della Sovvenzione, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari.

Articolo 10 -Variazioni oggettive e soggettive

1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto nell'Atto di Impegno, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili modifiche al Progetto (Variazioni Oggettive) e/o modifiche riferite al Beneficiario (Variazioni Soggettive), con le modalità e nei limiti di seguito indicati.

Variazioni Oggettive

3. Le Variazioni Oggettive sono le modifiche che riguardano il Progetto.
4. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni non Sostanziali se non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. In tal caso possono essere apportate, successivamente alla Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova e, di norma, devono essere contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse.
5. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni Sostanziali se alterano i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. Possono essere apportate, dopo la Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, solo previa presentazione di un'argomentata relazione corredata da idonea documentazione (istanza di variazione). Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di variazione, Lazio Innova provvede

alle opportune verifiche e valutazioni e predisporre una scheda istruttoria da sottoporre alla valutazione del Nucleo di Valutazione.

6. L'istanza di variazione di cui al precedente punto 5 deve essere inviata a Lazio Innova corredata dal prospetto dei costi riformulato, entrambi sottoscritti dal Legale rappresentante del Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati nell'Avviso.
7. Le Variazioni Sostanziali possono essere ammesse, soltanto per una volta entro e su istanza di variazione presentata non oltre 12 mesi dalla Data di Comunicazione della Concessione.
8. Tutte le modifiche apportate al Progetto che emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente a Lazio Innova l'ammissibilità di ogni modifica.
9. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della Sovvenzione.
10. Le Variazioni Oggettive non devono comportare una riduzione della Spesa Ammessa superiore al 30% dell'importo originariamente approvato) o al di sotto della soglia di 2 milioni euro di cui all'art. 3 (4) (a), pena la revoca della Sovvenzione.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le Spese Effettivamente Sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della Sovvenzione.

Variazioni Soggettive

12. Le Variazioni Soggettive sono quelle che implicano il trasferimento dell'azienda comprendente tutto o parte l'investimento oggetto della Sovvenzione ad un soggetto giuridico terzo. Non costituiscono Variazioni Soggettive i casi di successione universale in cui il nuovo soggetto giuridico subentra in tutte le posizioni giuridiche del precedente (es. fusione per incorporazione). Le Variazioni Soggettive sono sempre considerate Variazioni Sostanziali e quindi soggette alla procedura di cui al comma 5 e 6.
13. Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo prima dell'erogazione del saldo e nei successivi 5 anni le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - a. presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
 - b. possenga le caratteristiche previste per il Beneficiario originario di cui all'art. 5 (1) (un OdR può essere sostituito solo da un altro OdR);
 - c. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
 - d. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Atto di Impegno, con particolare riferimento a quanto stabilito nell'art. 3 in capo al Beneficiario originario dimostrando una adeguata capacità economica e finanziaria in rapporto ai fabbisogni residui di cui al criterio di valutazione n. 1.

Lazio Innova effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e la Regione Lazio, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente che la Sovvenzione passa in capo al nuovo Beneficiario ed in caso di esito negativo, dispone la revoca della Sovvenzione.

Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l'evento di modifica a Lazio Innova, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario

- I. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
 - a. realizzare il Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della Sovvenzione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 10 in relazione alle Variazioni, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto;
 - b. avviare il Progetto in data successiva alla presentazione della finalizzazione del Formulario e comunque entro i termini previsti all'art. 3 (4) (b), e rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
 - c. mantenere una contabilità dedicata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del Beneficiario;
 - d. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante il Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile ai Lazio Innova ed agli altri soggetti deputati ai controlli di cui al comma 2, la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute;
 - e. comunicare a Lazio Innova con la massima sollecitudine:
 - i. eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di agevolazione; siano esse modifiche di carattere informatico, finanziario, organizzativo, d'impatti occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione della Sovvenzione concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese ai fini del procedimento amministrativo;
 - ii. realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
 - iii. le informazioni e i dati necessari per verificare l'andamento del progetto, ivi inclusi quelli relativi al periodo successivo all'erogazione del saldo.
2. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Progetto, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle Sovvenzioni.
3. Nel caso di OdR di Diritto di cui all'art. 5 (1) (b) che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 4 (2) ottenendo una Sovvenzione al 100% della quota di investimenti corrispondente, entro il massimo del 30%, alla quota di utilizzo della nuova capacità operativa dell'Infrastruttura di Ricerca dedicata alle

proprie attività di ricerca e sviluppo svolta in maniera indipendente, gli obblighi di cui al comma 2 si applicano anche alle verifiche circa l'effettivo utilizzo della nuova capacità operativa dell'Infrastruttura di Ricerca, anno per anno e durante l'intero ciclo di vita degli investimenti.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la revoca della Concessione ed il recupero della Sovvenzione eventualmente erogata.
5. I Beneficiari sono tenuti ad applicare il principio di buona fede ed in particolare ad informare Lazio Innova delle criticità eventualmente intervenute e che si frappongono alla realizzazione del Progetto o degli investimenti oggetto della Sovvenzione, illustrando con la massima sollecitudine tali criticità e prospettando con la massima collaborazione le contromisure che possono essere adottate.

Obblighi di informazione e pubblicità

6. Tutte le Sovvenzioni concesse sono soggette alla Disciplina Trasparenza e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 9 (1) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato III.
7. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'agevolazione concessa, della descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato inserita nel Formulario on line nonché del *link* all'indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta, ai sensi delle norme di cui al comma 5.
8. I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione Lazio, entro 3 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione e fino almeno alla erogazione del saldo, con le seguenti modalità:
 - a. sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, deve essere apposto il logo della Regione Lazio e deve essere fornita una breve descrizione del Progetto, compresa la finalità e i risultati, con evidenziato l'ammontare della Sovvenzione concessa e poi effettivamente erogata;
 - b. una targa (formato minimo A3) con i medesimi loghi ed informazioni di cui alla lettera (a), deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto.
9. Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo della Regione Lazio.
10. Qualora richiesto da Lazio Innova o dalla Regione Lazio, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale o per altre forme di comunicazione previa informativa al Beneficiario.

Articolo 12 – Revoca e recupero della Sovvenzione

- I. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà revocato dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. non sia prodotta la documentazione che comprovi la costituzione del Beneficiario persona giuridica di cui all'art. 5 (1) (a), la formalizzazione della articolazione organizzativa di cui all'art. 5 (1) (b) o la stipula degli accordi vincolanti la cui esistenza è stata ritenuta un elemento qualificante per la valutazione del Progetto; nei casi, nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 (1).

- b. non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (2).
 - c. non sia prodotta la richiesta di erogazione dell'anticipazione corredata dalla relativa Fidejussione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 (3) (a).
 - d. il Beneficiario non dimostri il possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
 - e. i Beneficiari non siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare gli Investimenti ammessi e per l'esercizio dell'attività di Progetto;
 - f. l'investimento oggetto della Sovvenzione è stato avviato in data antecedente la data di presentazione della Domanda, ove ciò determini il mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;
 - g. il Progetto non è stato avviato entro i termini previsti all'art. 3 (4) (b);
 - h. non siano prodotte le richieste di erogazione per SAL e saldo e le rendicontazioni nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 (3) (b) e (c) e (5), ferma restando la disciplina di cui al medesimo art. 9 (11);
 - i. è stata riscontrata una Variazione tale da (i) ridurre l'importo delle Spese Ammesse sotto la soglia minima dei 2 milioni di euro di cui all'art. 4 (3) (a), (ii) che riduce le Spese Effettivamente Sostenute al di sotto del 70% delle Spese Ammesse originariamente, (iii) determina la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 5 oppure (iv) riduce il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile nella graduatoria;
 - j. mancato rispetto di quanto previsto negli artt. 3 e 5 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti;
 - k. qualora fosse accertato l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili ai sensi dell'art. 4 (5) sulla medesima spesa per la quale il Beneficiario abbia rilasciato la dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa di cui all'art. 9 (6) (f);
 - l. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - m. non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione o gli altri obblighi previsti all'art. 11, commi da 1 a 3;
 - n. non siano stati rispettati, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 11, commi da 6 a 10;
 - o. qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria o a seguito di un fallimento fraudolento l'attività di Progetto, la ricollochi o alieni, distrugga o trasferisca gli attivi oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Lazio;
 - p. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo al Beneficiario dall'Avviso o dall'Atto d'Impegno;
 - q. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso.
2. Nel caso di revoca o in caso di rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e, se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

3. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
4. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
5. La Regione si riserva altresì, ove gravemente violato il principio della buona fede di cui all'art. 10 (4), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo della Sovvenzione concessa secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.
6. La revoca totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altri Sovvenzioni da parte della Regione Lazio al medesimo Beneficiario.

Articolo 13 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è la Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa allegata sub C.

Appendice n. I – Quadro definitorio

1. «**Atto di Impegno**»: atto unilaterale che conferma, in esito alle risultanze istruttorie, la volontà del beneficiario a realizzare quanto presentato. Per «**Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno**» si intende tale data di invio a mezzo PEC dell'Atto di Impegno sottoscritto dal Beneficiario con Firma Digitale.
2. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico (l'Impresa o l'Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza) a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
3. «**Comunicazione della Concessione**»: comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell'avvenuta Concessione della Sovvenzione. Per «**Data di Comunicazione della Concessione**» si intende la data di invio di tale comunicazione tramite PEC.
4. «**Concessione**»: il provvedimento amministrativo di concessione al Beneficiario dell'Aiuto previsto dall'Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Per «**Data di Concessione**» si intende la data di pubblicazione sul BURL.
5. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
6. «**Dichiarazioni**»: documenti da redigersi in conformità con i modelli di cui agli allegati A e B dell'Avviso, pubblicati sul BURL e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da presentare a Lazio Innova quando previsto dall'Avviso o su sua richiesta. Ogni Dichiarazione deve essere sottoscritta con Firma Digitale dal dichiarante.
7. «**Disciplina Anticorruzione**»: Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
8. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
9. «**Disciplina Fallimentare**»: Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e ss.mm.ii. e Leggi speciali in materia di procedure concorsuali o assimilabili.
10. «**Disciplina Privacy**»: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii..
11. «**Disciplina Sicurezza sul Lavoro**»: D.Lgs. 09-04-2008 n. 81, D.M. 17-12-2009 e L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.
12. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
13. «**Disciplina Trasparenza**»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D.Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. e art. 20 della L.R. 16 del 1996.
14. «**Domanda**»: modulo di richiesta di accesso alla Sovvenzione corredata dai relativi allegati, che sarà autocomposto dal sistema GeCoWEB dopo la finalizzazione del Formulario, in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell'Avviso.
15. «**Fidejussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca

d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.

16. **«Firma Digitale»:** la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”- e relative norme tecniche).
17. **«Formulario»:** modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall’Avviso per la valutazione del Progetto presentato e della richiesta di Sovvenzione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
18. **«GeCoWEB»:** la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geCO presente sulla home page, oppure all’indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l’accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>. La finalizzazione della richiesta prevista dal sistema GeCoWEB deve essere confermata inviando la Domanda prodotta dal sistema medesimo, sottoscritta con Firma Digitale e via PEC secondo le modalità indicate nel presente Avviso.
19. **«Impresa»:** ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
20. **«Imprese in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le Imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c. qualora l’Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l’Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
21. **«Legale Rappresentante»:** le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi.
22. **«Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza» o «OdR»:** in conformità al comma 83 dell’art. 2 del RGE è una “entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese

in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati". Per la definizione di OdR e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di Stato, ai fini dell'Avviso, si tiene inoltre conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato" (GUUE 2016/C 262/1) e delle precisazioni previste nella "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GUUE 2014/C 198/01 «**Disciplina Aiuti RSI**»).

23. «**OdR di Diritto**»: OdR con natura giuridica pubblica, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i..
24. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
25. «**Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'elencazione sopra riportata è indicativa, in quanto il rinvio si deve intendere effettuato al testo della norma in vigore.

26. «**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
27. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o, tramite un Promotore, per conto di una persona giuridica da costituire la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
28. «**Sede Operativa**»: si intende una o più unità locali nella quale si realizza l'investimento previsto dal Progetto sovvenzionato. Il Beneficiario deve possedere, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, idoneo Titolo di Disponibilità dell'edificio o unità immobiliare adibito a Sede Operativa o Laboratorio e questi, sempre entro tale termine, deve avere destinazione d'uso coerente con lo svolgimento dell'attività prevista e risultare munito delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività e gli investimenti previsti nel Progetto. Nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese, tenuto da una delle Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, tale Sede Operativa deve risultare ivi iscritta. Nel caso degli Enti Pubblici si presume l'esistenza di idoneo Titolo di Disponibilità, della destinazione d'uso coerente e delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Piano.
29. «**Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete, in relazione ai quali sarà verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 25. A titolo meramente esemplificativo si indicano:
 - a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente è un Libero Professionista;
 - b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita semplice (S.A.S.);
 - e. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
 - f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
 - g. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti pubblici e per gli altri Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).

L'elencazione sopra riportata è indicativa, in quanto il rinvio si deve intendere effettuato al testo della norma in vigore.

30. «**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato la Sovvenzione concessa.

31. «**Spese Ammissibili**»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso.
32. «**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammissibili sostenute dal Beneficiario, inerenti al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontate, giustificate da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risultino interamente pagate da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità.
33. «**Sovvenzioni**»: gli Aiuti e gli altri contributi concessi ed erogati sotto forma di fondo perduto.
34. «**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).
35. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore al termine previsto per il completamento degli Investimenti oggetto della Sovvenzione, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
36. «**Variazioni non Sostanziali**»: le Variazioni Oggettive del Progetto, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse in sede di Concessione della Sovvenzione, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova, che si limita a registrare e verificarne i contenuti. Devono essere, di norma, contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse (salvo ulteriori limitazioni specifiche per categoria/tipologia di costi e lavorazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti).
37. «**Variazioni Oggettive**»: sono tutte le Variazioni al Progetto, sia Sostanziali che non Sostanziali.
38. «**Variazioni Soggettive**»: quelle che implicano il trasferimento dell'azienda comprendente tutto o parte l'investimento oggetto della Sovvenzione ad un soggetto giuridico terzo. Non costituiscono Variazioni Soggettive i casi di successione universale in cui il nuovo soggetto giuridico subentra in tutte le posizioni giuridiche del precedente (es. fusione per incorporazione). Le Variazioni Soggettive sono sempre considerate Variazioni Sostanziali
39. «**Variazioni Sostanziali**»: Qualsiasi modifica del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto o che implicino un diverso status del Beneficiario. Le Variazioni Soggettive si considerano sempre Variazioni Sostanziali.